Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Calabria

Regione Piemonte

Regione Friuli-Venezia Giulia

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento del Senato della Repubblica

Al regolamento del Senato della Repubblica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971, è apportata la seguente modificazione (approvata dal Senato l'8 novembre 1979):

L'art. 130 è sostituito dal seguente:

Art. 130 - *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.* — Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla quinta commissione permanente. Alla relazione che la quinta commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre commissioni.

(10918)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 579.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 102 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica;

la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale;

la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia;

la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Gli articoli 207, 208 e 209, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 207. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 208. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;

tecnica delle autopsie;

diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;

tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;

diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;

diagnostica istopatologica I;

tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;

tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;

immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;

diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;

diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;

applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 209. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzzione in chirurgia di cui all'art. 217 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

La scuola di specializzazione in oculistica di cui all'art. 247 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 215 e 216, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 215. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università di Bari e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 216. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e teratologia;
anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
patologia chirurgica generale;
fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
radiologia generale;
semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
principi di informatica medica;
elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
clinica chirurgica generale;
anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
cardioangioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
terapia intensiva (biennale) I;
patologia e clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

L'art. 248, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, è integrato con il seguente nuovo comma:

« Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia ».

Il quinto comma del suddetto art. 248 è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami scritti ed orali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **580.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « G. Spitali », in Pisa.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dello statuto della fondazione « G. Spitali », con sede presso l'Università di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1979
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le successive modificazioni ed integrazioni, apportate con la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto l'art. 24 della predetta legge n. 1096/71 concernente la istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, registri istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante norme esecutive ed integrative della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sopracitata;

Considerato che la commissione di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nella riunione del 28 febbraio 1979 ha proposto l'iscrizione nei registri delle sottoelencate varietà come da verbale della riunione medesima;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

I. — CEREALI

A) MAIS IBRIDO DA GRANELLA

	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione
Classe di maturazione 200:		
Eiba	S	Jacques Seed e Co. Wisconsin (U.S.A.)
Classe di maturazione 400:		
Ponza	S	Jacques Seed e Co. Wisconsin (U.S.A.)
Victor	S	Dekalb Italiana - Mestre (Venezia)
Classe di maturazione 500:		
Compass	T	Acco Seed - Belmond - Jowa (U.S.A.)
Idro	S	Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Lampedusa	S	Tracy e Sons - Wisconsin (U.S.A.)
Miami	S	Mc Nair Seed Company - N. Carolina (U.S.A.)
Roc	S	Maisadour - Mont de Marsan (Francia)
Rosso di Aquileia	S	A.M.I. - Brescia
Classe di maturazione 600:		
Alfa 630	S	Brandolini - Bergamo
Amaranto	S	C.I.S.E. - Madignano (Cremona)
Baltimora	S	Mc Nair Seed Company - N. Carolina (U.S.A.)
Boston	S	Mc Nair Seed Company - N. Carolina (U.S.A.)
Carola	S	D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)
Crono	S	A.M.I. - Brescia
Delta 624	T	Brandolini - Bergamo
Esperia	D	D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)
Ferax	S	Dekalb Italiana - Mestre (Venezia)
Funk's G 5449	S	Funk's Seed - Ciba Geigy - Origgio (Varese)
Ischia	S	Jacques Seed e Co. Wisconsin (U.S.A.)
Nilo	S	Asgrow Italia - Lodi (Milano)
Nobil	S	Semenitala - Bologna
Tifone	S	A.M.I. - Brescia
Waxy 240	S	Brandolini - Bergamo
Classe di maturazione 700:		
Augustus	S	Dekalb Italiana - Mestre (Venezia)
Capri	S	Growers Seed - Texas (U.S.A.)
Corona	S	D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)
Dallas	S	Mc Nair Seed Company - N. Carolina (U.S.A.)
Detroit	S	Mc Nair Seed Company - N. Carolina (U.S.A.)
Fortcise	S	C.I.S.E. - Madignano (Cremona)
Funk's G 5436	S	Funk's Seed - Ciba Geigy - Origgio (Varese)
Lino	S	C.I.S.E. - Madignano (Cremona)
Oregon	S	Champaign - Illinois (U.S.A.)
Prince	T	ACCO Seed - Belmond - Jowa (U.S.A.)
Classe di maturazione 800:		
Carrubo	S	C.I.S.E. - Madignano (Cremona)

B) RISO

	Responsabile della conservazione in purezza
Auro	Garavana - Lamporo (Vercelli)
Castello	Sisforaggera - Bologna

II. — FORAGGERE GRAMINACEE

A) LOLIUM PERENNE L.

	Responsabile della conservazione in purezza
Arno	Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)
Pennfine	Id.
Sisu	Dansk - Planteforaedling - Heddinge (DK)
Tove	Id.

Responsabile della conservazione in purezza

—

B) DACTYLIS GLOMERATA

Jesper . . . . . . Dansk - Planteforaedling - Heddinge (DK)

Fala . . . . Unione di produzione e di selezione di sementi agricole e orticole - Varsavia

C) FESTUCA RUBRA L.

Dawson . . . . . . Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)

D) POA PRATENSIS L.

Balin . . . . Dansk - Planteforaedling - Heddinge (DK)

Parade . . . . . . Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. Van Der Have - Kapelle (NL)

III. — FORAGGERE LEGUMINOSE

Responsabile della conservazione in purezza

—

A) MEDICAGO SATIVA L.

Palladio . . . . . . Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)

B) TRIFOLIUM PRATENSE L.

Gloria . . . . . . Unione di produzione e di selezione di sementi agricole e orticole - Varsavia

Joseph . . . . . . Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)

C) TRIFOLIUM REPENS L.

Sacramento . . . . Sacramento Valley Milling - Ordbend - California (U.S.A.)

Simone . . . . . . Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)

D) PISUM ARVENSE L.

Enka . . . . Unione di produzione e di selezione di sementi agricole e orticole - Varsavia

E) VICIA SATIVA L.

Jaga . . . . Unione di produzione e di selezione di sementi agricole e orticole - Varsavia

IV. — PATATE

Responsabile della conservazione in purezza

—

Cleopatra . . . . . De Z.P.C. - Leeuwarden (NL)

Olinda . . . . . . H. Bierma - Holwerd (NL)

V. — PIANTE OLEAGINOSE

Responsabile della conservazione in purezza

—

HELIANTUS ANNUUS L.

Eliodoro . . . . . Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)

Remil . . . . I.N.R.A. 149 - Rue de Granelle 75341 - Paris Cedex 07

Stromboli . . . . . Grovers Seed Association Lubbock Texas (U.S.A.)

VI. — BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

Responsabile della conservazione in purezza

—

Gromono . . . . . Kuhn & c. b.v. Naarden (Olanda)

Monodoro . . . . . Hilleshog AB - P.O. Box 302 Landskrona (S)

Massabel . . . . . Societé Europeenne de Semences - Bruxelles

Rumba . . . . . . Alba S.p.a. - Padova

Supermonosaros . . Renroffi S.p.a. - Bologna

Unyx . . . . Societé Europeenne de Semences - Bruxelles

Viva . . . . Id.

Zwaanmonmedia . . Zwaanesse - Voorburg (Olanda)

Kawepura . . . . . Sementala S.p.a. Centro vegetale - K.W.S. - (Bologna)

Kwi 739 . . . . . . Id.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(9268)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Liguria » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Considerato che il dott. Luigi De Rosa, presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1979, è stato trasferito al provveditorato agli studi di Trieste;

Decreta:

Il dott. Ferruccio Morello, primo dirigente in servizio presso il provveditorato agli studi di Genova, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Liguria, in sostituzione del dott. Luigi De Rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(9234)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Sardegna » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Considerato che il dott. Giuseppe Floridia, componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna, è stato assegnato a svolgere le funzioni di primo dirigente presso l'ufficio scolastico regionale di Palermo;

Decreta:

Il dott. Francesco Pisano, primo dirigente in servizio presso l'ufficio scolastico provinciale di Cagliari, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna, in sostituzione del dottor Giuseppe Floridia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(9233)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1978, con il quale, fra l'altro, è stata costituita la commissione elettorale centrale;

Considerato che il sig. Luciano Antonio, componente della succitata commissione è stato collocato in pensione dal 1° luglio 1979 ai sensi della legge n. 336/70;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 1978;

Decreta:

Il commesso capo sig.ra Fonzi Maria Felicita a nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione del sig. Luciano Antonio.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: D'AREZZO

(9408)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie della Valle di Susa, in Sant'Ambrogio di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie della Valle di Susa di Sant'Ambrogio di Torino (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie della Valle di Susa di Sant'Ambrogio di Torino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1978 al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9830)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 30 stesso mese, con cui Cesare Pellizzari, nato a Trissino il 18 febbraio 1900, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 26 giugno 1979, ratificata il 6 ottobre successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Cesare Pellizzari, nato a Trissino il 18 febbraio 1900, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9269)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Salario alto », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 26 aprile 1979, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Salario alto », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Salario alto », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manlio Lucci, coadiutore del notaio Giovanni Grassi di Roma, in data 4 ottobre 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. proc. Rosario Brancati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Enel Atomo III », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 20 giugno 1979, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Enel Atomo III », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Enel Atomo III », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni di Velletri in data 23 ottobre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Rocco Cotroneo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9478)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Bella Serpentata », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 26 aprile 1979, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Bella Serpentata », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Bella Serpentata », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manlio Lucci, coadiutore del dott. Giovanni Grassi di Roma, in data 14 giugno 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Roberto Cremisini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9481)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saces, con sede in Sassuolo e stabilimenti in Sassuolo e Maranello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Saces, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti a Sassuolo e Maranello (Modena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saces, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo (Modena) e Maranello (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1979 al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9832)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1979 al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9831)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Della Collina », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 20 giugno 1979, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Della Collina », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Della Collina », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Grassi di Roma in data 25 maggio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Oliva ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: Pacini

(9479)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Delva di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva di Pordenone, è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9937)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 gennaio 1979 al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9827)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Bocca, in Fegana di Fornoli di Bagni di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Bocca di Fegana di Fornoli di Bagni di Lucca (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Bocca di Fegana di Fornoli di Bagni di Lucca (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9826)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Albert S.a.s., con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Albert S.a.s., con sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1978 al 27 maggio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9835)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni in cemento, in Polizzi Generosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni in cemento di Polizzi Generosa (Palermo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni in cemento di Polizzi Generosa (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1979 al 2 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9836)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a undici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Delva di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva di Pordenone, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9938)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l., in Monterotondo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9829)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezione S.r.l., con sede in Fermignano e stabilimento a Calcinelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigam confezioni S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezioni S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1979 al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flap di Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9834)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9833)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede in Monza e stabilimento in Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderia dell'Ossola S.r.l., con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Villadossola (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9939)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga fino al 16 dicembre 1979 del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 23 marzo 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9942)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede in Genova e stabilimento a Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 febbraio 1979 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento a Massa, è prolungata fino al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9941)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga fino al 16 dicembre 1979 del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 dicembre 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9940)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Nomina del comitato di sorveglianza dell'impresa Acciaierie Alto Adriatico S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi;

Visto il decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 luglio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1979, n. 187, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Acciaierie Alto Adriatico S.p.a., con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 67/2, avente per oggetto l'esercizio dell'industria metallurgica e siderurgica;

Visto il decreto in data 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1979, n. 150, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider S.p.a. e Montaggi S.p.a.;

Visto il decreto in data 19 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1979, n. 177, con il quale ai sensi delle ridette norme è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti delle società SI.MO S.p.a. e S.A.L.P.A. S.p.a.;

Visti l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che stante il collegamento di cui all'art. 3, primo comma, tra la Mario Maraldi S.p.a., le altre società citate nel presente decreto e la Acciaierie Alto Adriatico S.p.a. deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non v'è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Nelle procedure di amministrazione straordinaria cui è assoggettata l'impresa Acciaierie Alto Adriatico S.p.a. citata nelle premesse è nominato il comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti già indicati nel decreto del 30 maggio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1979, n. 150 e nel decreto 19 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1979, n. 177:

Finsider - Società finanziaria siderurgica S.p.a., sede in Roma, viale Castro Pretorio n. 122;

Banca nazionale dell'agricoltura, sede in Roma, via Salaria, 231;

Istituto bancario italiano, sede legale in Milano, viale Manzoni, 3;

Banca nazionale del lavoro, sede in Roma, via Veneto, 119;

Cassa di risparmio di Trieste, sede in Trieste, via Cassa di Risparmio, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(10029)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2285/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2286/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979-80, l'aiuto forfettario alla produzione per patate disidratate.

Regolamento (CEE) n. 2287/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato.

Regolamento (CEE) n. 2288/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2289/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2290/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2291/79 della commissione, del 16 ottobre 1979, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca, in Francia e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2292/79 della commissione, del 16 ottobre 1979, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso la Repubblica popolare della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2293/79 della commissione, del 16 ottobre 1979, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i Paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 2294/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2295/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2296/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2297/79 della commissione, del 18 ottobre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 263 *del* 19 *ottobre* 1979.

(246/C)

Regolamento (CEE) n. 2298/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, relativo alla conclusione degli accordi, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e le Barbados, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Giamaica, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'Uganda nonché la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2299/79 del Consiglio, del 15 ottobre 1979, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei Paesi e territori d'oltremare (PTOM) per il periodo 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2300/79 del Consiglio, del 16 ottobre 1979, relativo alla fornitura di carne suina alla Repubblica di Malta a titolo di aiuto eccezionale.

Regolamento (CEE) n. 2301/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2302/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2303/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2304/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2305/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 2306/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che sospende la concessione in virtù del regolamento (CEE) n. 1844/77 di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2307/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che sospende le vendite particolari di latte scremato in polvere in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77.

Regolamento (CEE) n. 2308/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti in strisce, in pezza o in forme determinate, ecc., della voce 59.05 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2309/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A II della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2310/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2311/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2312/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2313/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2314/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2315/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2316/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2317/79 della commissione, del 19 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 264 *del* 20 *ottobre* 1979.

(247/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 15 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,05	829,05	829,10	829,05	829 —	829,02	828,95	829,05	829,05	829,05
Dollaro canadese	700,40	700,40	700 —	700,40	700,40	700,35	700,20	700,40	700,40	700,40
Marco germanico . . .	464,78	464,78	464,80	464,78	465 —	464,75	464,66	464,78	464,78	464,78
Fiorino olandese	418 —	418 —	418,30	418 —	418 —	418 —	418,05	418 —	418 —	418 —
Franco belga	28,693	28,693	28,70	28,693	28,69	28,65	28,693	28,693	28,693	28,69
Franco francese . . .	198,24	198,24	198,28	198,24	198,25	198,20	198,28	198,24	198,24	198,24
Lira sterlina	1759 —	1759 —	1753 —	1759 —	1755,50	1759 —	1758,90	1759 —	1759 —	1759 —
Lira irlandese .	1725,50	1725,50	1724 —	1725,50	1723 —	—	1723,60	1725,50	1725,50	—
Corona danese	157,34	157,34	157,50	157,34	157,30	157,35	157,35	157,34	157,34	157,37
Corona norvegese . .	164,07	164,07	164,30	164,07	164,10	164,05	164,15	164,07	164,07	164,07
Corona svedese	195,30	195,30	195,10	195,30	195,20	195,25	195,22	195,30	195,30	195,30
Franco svizzero . . .	501,38	501,38	501 —	501,38	501,25	501,35	501,35	501,38	501,38	501,38
Scellino austriaco	64,695	64,695	64,70	64,695	64,70	65,65	64,69	64,695	64,695	64,69
Escudo portoghese . .	16,60	16,60	16,41	16,60	16,40	16,55	16,39	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola . . .	12,455	12,455	12,48	12,455	12,45	12,40	12,46	12,455	12,455	12,45
Yen giapponese	3,373	3,373	3,38	3,373	3,374	3,35	3,37	3,373	3,373	3,37

Media dei titoli del 15 novembre 1979

Rendita 5 % 1935 70,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 89,775
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 84,975
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 81,625
» 6 % » » 1970-85 . . . 80,950
» 6 % » » 1971-86 . . . 77,825
» 6 % » » 1972-87 . . . 76,050
» 9 % » » 1975-90 . . . 82,450
» 9 % » » 1976-91 . . . 83,275
» 10 % » » 1977-92 . . . 88,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 . . 100 —
» » » » 1- 3-1978/80 . . 100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . 100 —
» » » » 1- 8-1978/80 . . 100 —
» » » » 1-10-1978/80 . 100 —
» » » » 1- 3-1979/81 . 100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980 99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 99,350
» » » 10 % 1- 1-1981 97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 98,150
» » » 12 % 1- 4-1982 97,800
» » » 12 % 1-10-1983 96,600
» » » 12 % 1- 1-1984 96,525
» » » 12 % 1- 4-1984 96,500
» » » 12 % 1-10-1987 95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1979

Dollaro USA . . . . 829 —
Dollaro canadese 700,30
Marco germanico 464,72
Fiorino olandese 418,025
Franco belga 28,693
Franco francese 198,26
Lira sterlina 1758,95
Lira irlandese 1724,55
Corona danese 157,345
Corona norvegese 164,11
Corona svedese 195,26
Franco svizzero 501,365
Scellino austriaco 64,692
Escudo portoghese 16,495
Peseta spagnola 12,457
Yen giapponese 3,371

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 6 novembre 1979
Finanziamento programmi SIP

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 4 agosto 1978 relativa all'approvazione degli obiettivi e delle indicazioni contenute nel programma 1978-79 e nelle proiezioni al 1982 della concessionaria SIP, con riserva di riesaminare successivamente gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento;

Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica industriale in data 16 ottobre 1979, con la quale, per le iniziative da intraprendere nel settore delle telecomunicazioni, sono stati formulati gli indirizzi operativi derivanti dalle indicazioni del programma finalizzato per l'elettronica, di cui alla delibera in data 21 dicembre 1978 del Comitato medesimo, con particolare riguardo alle azioni da realizzare per quanto concerne l'assetto tecnico ed organizzativo del servizio di trasmissioni dati, i criteri di committenza per le prime centrali di commutazione in tecnica elettronica e l'impulso da dare alla messa a punto di sistemi di commutazione di progettazione originale italiana;

Vista la relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni riguardante le ipotesi di interventi aggiuntivi nel Mezzogiorno nel quadro del programma sopracitato, trasmessa con nota n. GM/P/3370/78 del 22 settembre 1978;

Vista la relazione della commissione centrale prezzi sul preconsuntivo 1978 e sul preventivo 1979 della SIP, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 2531 del 17 luglio 1979;

Vista la relazione integrativa del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sui programmi e sulle realizzazioni della concessionaria SIP e sui relativi problemi di finanziamento, trasmessa con nota n. GM/97330/V del 3 novembre 1979;

Considerato che i servizi di telecomunicazione hanno assunto un rilievo di particolare importanza per il rapido evolvere della tecnologia, raggiungendo sempre più importanza sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto il riflesso dei livelli occupazionali e di incremento degli impegni di ricerca;

Considerato, in particolare, che lo sviluppo della telefonia italiana risponde a finalità di rilevante interesse nazionale sia sotto l'aspetto sociale sia in relazione all'esigenza di corrispondere alle crescenti e nuove richieste di servizi da parte di operatori economici;

Tenuto conto che lo squilibrio della gestione economico-finanziaria della concessionaria sta producendo effetti negativi anche sul livello degli investimenti del settore, con ripercussioni sulle aziende fornitrici e sull'intera economia nazionale;

Considerato che ulteriori ritardi di idonee azioni riequilibratrici potrebbero condurre al rapido esaurimento delle possibilità di ricorso al mercato finanziario da parte della SIP con possibili aggravi a carico dello Stato;

Visto l'art. 49 della convenzione in vigore tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP secondo cui le tariffe ed i canoni telefonici sono sottoposti a revisione biennale o anche a periodi più brevi, qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità;

Udite le esposizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Esprime parere favorevole

alle indicazioni contenute nella relazione della commissione centrale prezzi e nella relazione integrativa del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sui programmi e sulle realizzazioni della concessionaria SIP e sui relativi problemi di finanziamento, tendenti al riequilibrio della relativa gestione economico-finanziaria anche attraverso un adeguamento delle attuali tariffe telefoniche, con il concomitante contenimento del ricorso all'indebitamento.

A tale adeguamento, da approvarsi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, provvederà il CIP, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la revisione tariffaria opererà in modo da consentire un incremento degli introiti lordi della concessionaria per l'adeguamento all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti all'esecuzione dei programmi della concessionaria, tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore, con particolare riferimento a quella elettronica nel campo della commutazione telefonica.

In ogni caso, per non alimentare ulteriori spinte inflazionistiche, l'incremento complessivo dei ricavi derivanti dall'aumento tariffario dovrà essere contenuto al di sotto dell'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo verificatosi negli ultimi 24 mesi;

2) le tariffe telefoniche saranno ristrutturate tenendo conto degli effettivi costi dei singoli servizi resi, ma agevolando, nel contesto, le posizioni dell'utenza di rilevante interesse sociale e di quella privata con minore capacità di spesa. La migliore distribuzione nel tempo del carico del traffico sulla potenzialità degli impianti sarà incentivata anche mediante la istituzione della tariffa urbana a tempo, la cui progressiva applicazione dovrà avere inizio entro il 1980.

Fa riserva

di procedere entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove tariffe, su relazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sulla base di un programma triennale 1980-82 (da predisporsi entro il 31 gennaio 1980), ad un riesame della situazione economico-finanziaria della concessionaria SIP e ad una aggiornata verifica dell'andamento della sua gestione, in relazione all'applicazione dei suindicati indirizzi di riequilibrio economico del settore telefonico e avendo riguardo alla consistenza delle utenze e all'andamento del traffico telefonico. In quell'occasione saranno valutate anche le proposte che verranno avanzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato per pervenire a modifiche procedurali, eventualmente anche mediante iniziative normative, atte a garantire il continuo equilibrio della situazione della concessionaria in rapporto all'andamento dei costi.

Approva

gli obiettivi e le indicazioni contenute nel programma aggiuntivo per il Mezzogiorno, di cui alla premessa, raccomandando che, nella predisposizione dei nuovi programmi di sviluppo e potenziamento dei servizi, la concessionaria si impegni a realizzare un miglioramento qualitativo e un accelerato incremento quantitativo del servizio su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei centri minori (« aree verdi ») delle aree meridionali.

Esprime parere favorevole

all'intendimento espresso dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di procedere, con inizio dal 1° gennaio 1980, alla estensione della teleselezione da utente nell'ambito intercontinentale previa modifica dell'attuale sistema tariffario informata al criterio di riduzione delle tariffe stesse, in considerazione della crescente e più razionale utilizzazione dei servizi da parte dell'utenza nonchè dell'attuale sviluppo delle nuove tecniche nella trasmissione e nella commutazione.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9881)

Deliberazione 6 novembre 1979. Predisposizione di un piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 23 dicembre 1975 e del 23 dicembre 1977 di approvazione del piano energetico nazionale nel cui ambito era prevista la realizzazione, da parte dell'ENEL, di un programma di costruzioni di nuove centrali di produzione di energia elettrica;

Considerati i ritardi nella costruzione delle suddette centrali che hanno determinato una carenza di energia elettrica, in termini di potenza installata e di disponibilità, che rende necessaria la definizione di misure urgenti da adottarsi tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1980;

Ritenuto in particolare che la riduzione dei margini di riserva in potenza sul sistema elettrico nazionale, potrà rendere necessario — in talune situazioni — alleggerire il carico della rete, al fine di evitare disservizi prolungati e generalizzati;

Delibera:

1) L'Ente nazionale per l'energia elettrica adotterà un piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico, in conformità agli scopi ed ai criteri sotto riportati.

2) Il piano dovrà essere predisposto in modo da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

ridurre, per quanto possibile in modo programmato, nei casi ove risulti necessario per evitare più gravi disservizi, la richiesta di energia elettrica per adeguarla alle disponibilità consentite dalle condizioni di emergenza anche in relazione alla situazione delle disponibilità locali;

operare tale riduzione mediante distacchi selettivi e programmati, in modo da determinare il minor disagio per la collettività nazionale;

assicurare, per quanto possibile, il mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

3) Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra il piano sarà articolato per aree geografiche.

Tutta l'utenza sarà suddivisa in gruppi, a ciascuno dei quali verrà assegnato un turno di «rischio di disalimentazione» di durata massima predeterminata.

I turni saranno predisposti in modo da assicurare, per quanto possibile, la continuità della fornitura all'utenza civile nelle ore comprese da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

Saranno escluse dai turni le forniture destinate:

agli usi di trazione impianti di segnalamento e apparati centralizzati delle ferrovie dello Stato, delle ferrovie in concessione e dei trasporti urbani ed extra urbani;

ai porti ed aeroporti di maggiore importanza, ed ai servizi essenziali delle miniere.

Salvo casi eccezionali e salvo quanto richiesto da esigenze di carattere tecnico, i distacchi non saranno operati in quelle regioni che abbiano presentato negli anni 1978 e 1979 e che presentino nel 1980 una eccedenza di potenza elettrica e di energia disponibili rispetto alle domande interne delle regioni stesse.

L'ENEL dovrà depositare presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione illustrativa del piano di emergenza adottato.

4) Le imprese distributrici diverse dall'ENEL adotteranno, per l'utenza da esse servita, piani di emergenza conformi a quello dell'ENEL e si atterranno, per la loro applicazione, alle disposizioni che saranno, di volta in volta, impartite dall'Ente stesso, nell'esercizio dei poteri di coordinamento delle attività elettriche.

Le imprese distributrici diverse dall'ENEL depositeranno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso l'Ente nazionale una relazione illustrativa del piano di emergenza da esse adottato.

Le disponibilità di energia elettrica risultanti in seguito alla applicazione, da parte delle imprese diverse dall'ENEL, delle misure previste dal piano saranno ritirate dall'Ente nazionale compatibilmente con le possibilità tecniche di esercizio.

5) L'Ente nazionale per l'energia elettrica è autorizzato, in sede di predisposizione del piano, ad eseguire interruzioni di breve durata nella erogazione dell'energia elettrica, allo scopo di definire l'assegnazione delle utenze ai vari turni di rischio.

6) L'ENEL e le altre imprese distributrici provvederanno a dare diffusione delle misure contenute nei piani di emergenza, avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi radiotelevisivi, della stampa di ogni altro opportuno mezzo di comunicazione, anche in collaborazione con gli enti locali.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(9882)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Ceciliana» di Palestrina

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, n. 1967, il sig. Ilardi Massimo, residente in Roma, via T. Inghirami, 85, è stato autorizzato a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata «Ceciliana» di cui al decreto ACIS 4 aprile 1956, n. 634.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9834)

Avviso di rettifica

Nella tabella *A* allegata al decreto ministeriale 3 ottobre 1978, concernente elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, sono apportate le seguenti rettifiche:

Disciplina n. 14 (*ematologia*): dalla colonna discipline affini viene depennata «chirurgia generale».

Disciplina n. 15 (*emodialisi*): la colonna discipline affini comprende:

chirurgia generale;
medicina generale;
anestesia e rianimazione;
anatomia chirurgica.

(9883)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Magenta

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 11 settembre 1979, n. 25835: comune di Magenta (Milano).

(9433)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Novi di Modena e Piacenza

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 31 luglio 1979, n. 2792 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 7147/6602 nella seduta del 1° ottobre 1979): comune di Novi di Modena (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 giugno 1978, n. 108);

deliberazione 4 settembre 1979, n. 3062 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 7600/7123 nella seduta del 17 ottobre 1979): comune di Piacenza (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 settembre 1978, n. 190).

(10003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Considerato il fabbisogno nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso undici posti di coadiutore;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno 1° marzo 1980, alle ore 8,30, a Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova pratica e al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati del colloquio di cui al precedente art. 5, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*), completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 173

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

tema di cultura generale

Prova pratica di dattilografia:

saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copiatura del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino allo scadere del tempo stabilito.

Colloquio:

diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a undici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . ;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione: . . . . ;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(9754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del 5-12 gennaio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1977, registro n. 142 Istruzione, foglio n. 98, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9718)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 17-18 del 27 aprile-4 maggio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978, registro n. 18 Istruzione, foglio n. 61, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sicilia, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9719)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 del 13-20 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1978, registro n. 7 Istruzione, foglio n. 290, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9720)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 30 marzo-6 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 340, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9721)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo.

Nel Bollettino ufficiale n. 13-14 del 30 marzo-6 aprile 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 50, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per *le sedi degli uffici scolastici* periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9722)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Campania, Puglia e Sicilia.

Nel Bollettino ufficiale n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978, registro n. 23 Istruzione, foglio n. 224, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici delle regioni Campania (due posti), Puglia (un posto) e Sicilia (un posto), indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9723)

PIO ISTITUTO «S. SPIRITO» ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(3890/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1980

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soresina (Cremona).

(3859/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(3853/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina del lavoro addetto al D.E.A.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente di medicina del lavoro addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania-Intra (Novara).

(3840/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorso a due posti di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3842/S)

OSPEDALE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(3845/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE SAMBIASI» DI NARDO'

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(3852/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. NOVARO» DI COSTARAINERA

Concorso ad un posto di assistente laboratorista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Costarainera (Imperia).

(3849/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(3850/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(3851/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di pronto soccorso;

due posti di assistente della sezione di cardiologia aggregata alla medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3843/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, guardia ed accettazione medica

E' indetto pubblico concorso. per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia ed accettazione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3841/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologo fisioterapista;

un posto di aiuto di medicina del lavoro;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto lungodegenti.

Relativamente ai due posti di aiuto lungodegenti si riuniscono le distinte procedure concorsuali di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 18 novembre 1978 e n. 172 del 25 giugno 1979.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3841-bis/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3855/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto neurologo;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico di radiologia;

un posto di assistente pediatra;

tre posti di assistente medico per l'accettazione filtro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Marino (Roma).

(3857/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(3854/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. 3.

Autorizzazione alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale della società « Idrovia Ticino-Mincio-Milano nord ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'11 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale della S.p.a. « Idrovia Ticino-Mincio-Milano nord » con sede in Brescia, fino alla concorrenza di L. 740.000.

Art. 2.

All'onere di L. 740.000, di cui all'articolo precedente, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1979

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1979, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni e del personale da essi dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'11 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORDINAMENTO DEI COMUNI

Art. 1.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è inserito il seguente articolo:

« In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 ed integrato con l'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Non sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di atti deliberativi e regolamentari già esecutivi, quelle prive di contenuto dispositivo, quelle che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse ».

Art. 3.

L'art. 47 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 36 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il termine per il controllo delle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, che ha effetto sospensivo solo se motivata, i comuni sono tenuti a provvedervi entro dieci giorni dal ricevimento.

La giunta provinciale adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta del comune.

I termini di cui agli articoli 44-*bis* e 45 sono portati a cinquanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei regolamenti o quando per l'esercizio del controllo sia richiesta per legge l'audizione di un organo tecnico.

In ogni caso, decorsi i termini di cui ai precedenti comma, le relative deliberazioni diventano esecutive ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Qualora sulle deliberazioni, su cui debba intervenire un parere tecnico e/o amministrativo previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge, il medesimo non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dagli organi deliberanti, la giunta provinciale provvede a chiederlo d'ufficio agli organi competenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestualmente notizia all'ente interessato. Detto parere deve essere espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, decorsi i quali, esso si intende a tutti gli effetti favorevole e la giunta provinciale deve adottare il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene il parere richiesto ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, integrato dall'art. 45 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai comuni possono essere garantite con ipoteca e/o con delega a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, determinate sulla media degli incassi dell'ultimo triennio ».

Al secondo comma del medesimo art. 63 sono aggiunte le parole, « e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 6.

All'art. 67 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

« La distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni in obbligatorie e facoltative è abolita ».

Art. 7.

Ai sindaci ed agli amministratori dei comuni e dei loro consorzi, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete a carico del bilancio del comune o del consorzio, su

specifica rihiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni o loro consorzi, anche dopo la cessazione dal servizio, che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI COMUNI

Art. 8.

I comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende, nell'adottare i piani generali di riorganizzazione degli uffici, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dipendente, sono tenuti all'osservanza dei seguenti principi generali:

1) criteri di organicità nel riaccorpamento degli uffici e dei servizi da riorganizzare o attivare;

2) possibilità di fusione di aziende e di unificazione di servizi in relazione alle funzioni delle singole aziende;

3) modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra comune, consorzi ed aziende;

4) indicazione dei settori operativi e dei livelli funzionali del personale, nelle nuove piante organiche e nelle nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Il bilancio di previsione dei comuni e dei loro consorzi per l'anno 1979 dovrà essere deliberato in pareggio entro i termini stabiliti dalle leggi provinciali in materia di finanza locale, anche in deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 16.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente legge, si applicano anche nei confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti sanitari, ospedalieri e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 11.

La giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico la presente legge con le leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 5 novembre 1968, n. 34, 31 marzo 1971, n. 6 e 2 settembre 1978, n. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1978

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(9325)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **9**.

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81.

(*Pubblicata nel supplemento straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **10**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel supplemento straordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(9500)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. **57**.

Norme relative alla gestione del patrimonio forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 18 settembre 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE E PIANI NATURALISTICI

Art. 1.

Piani di assestamento forestale

Al fine di garantire una razionale gestione del patrimonio forestale, la giunta regionale predispone il piano di assestamento regionale, componendolo attraverso piani stralcio riguardanti porzioni del territorio regionale.

Assume priorità la formazione dei piani stralcio riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree boschive di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici e le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.

Art. 2.

Contenuti e cogenza dei piani di assestamento forestale

I piani di assestamento forestale di cui al precedente articolo 1 debbono contenere gli atti tecnici indicati dalla giunta regionale tra cui la relazione tecnico-economica sullo stato del bosco, il piano dei tagli o delle utilizzazioni ed il piano delle migliorie, e debbono indicare le norme di gestione e di cura colturale del bosco a cui si debbono uniformare gli interventi di ogni operatore.

Art. 3.

Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boschive di proprietà dei comuni o di altri enti.

La giunta regionale provvede alla redazione dei piani di assestamento forestale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei beni silvo-pastorali dei comuni o di altri enti, che siano comunque proprietari di congrue superfici boschive.

I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei comuni o di altri enti possono essere altresì redatti direttamente dai comuni, da consorzi di comuni ovvero da aziende forestali.

I piani di cui al presente articolo sono deliberati dal consiglio comunale e approvati e resi esecutivi con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

I piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate o incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono redatti

dalla giunta regionale e sono approvati e resi esecutivi con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

I piani di cui al presente articolo sono parte integrante dei piani naturalisti di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Procedure preliminari per la redazione dei piani di assestamento forestale riguardanti le aree boschive di proprietà di comuni o di altri enti.

I comuni, i consorzi di comuni, le aziende forestali e gli altri enti pubblici che intendono redigere direttamente il piano di assestamento forestale possono presentare istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione al presidente della giunta regionale il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, provvede, con proprio decreto, all'approvazione del progetto di piano ed all'erogazione del relativo contributo nella misura prevista dalle vigenti normative di legge, oppure alla restituzione, con richiesta di modifiche.

Il decreto di cui al comma precedente fissa i termini entro i quali deve essere presentato il piano di assestamento forestale.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione il piano viene approvato o restituito per le modifiche del caso; trascorsi i sessanta giorni il piano si intende tacitamente approvato.

Art. 6.

Attuazione dei piani di assestament forestale

L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree istituite in parchi naturali, riserve natura' o aree attrezzate è a totale carico dell'ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.

L'attuazione dei piani di assestamento forestale delle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e di quelli riguardanti le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e a totale carico della Regione.

Qualora l'operatore privato non attui le prescrizioni dei piani di cui ai commi precedenti la Regione ha potere sostitutivo.

I piani di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei comuni o di altri enti sono attuati secondo le seguenti procedure:

a) le utilizzazioni sono predisposte in aderenza al piano dei tagli previsto dal piano di assestamento, dal Corpo forestale dello Stato e dai relativi servizi e uffici regionali o, nei comuni facenti parte dei consorzi o di aziende forestali, dai consorzi o dalle aziende stesse: il controllo sulle utilizzazioni è eseguito in base alle normative previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) i fondi delle migliorie previste dai piani di assestamento forestale sono gestiti dalla Regione tramite il Corpo forestale dello Stato e relativi servizi e uffici regionali; i lavori sono eseguiti dal Corpo forestale dello Stato e relativi servizi e uffici regionali su progetti approvati dal servizio regionale delle foreste (ex ispettorato regionale delle foreste); per i comuni facenti parte di consorzi o di aziende forestali, le opere e i lavori di miglioria sono eseguiti dai consorzi o dalle aziende stesse, su progetti approvati dal servizio regionale delle foreste (ex Ispettorato regionale delle foreste).

Per i tagli boschivi dei comuni è stabilita una percentuale di accantonamento, prevista nel piano di assestamento forestale, variante da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. Tali fondi devono essere accantonati su apposito capitolo del bilancio comunale vincolato per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*) del comma precedente con precedenza per le opere previste nel piano delle migliorie allegato al piano di assestamento forestale.

Art. 7.

Redazione dei piani naturalistici

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la giunta regionale può redigere piani naturalistici costituiti, oltre che dal piano di assestamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dal rilevamento del patrimonio faunistico e botanico, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area, e contenenti direttive per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali e naturalistiche individuate.

Art. 8.

Effetti dei piani naturalistici

I piani naturalistici di cui al precedente art. 7 sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

Art. 9.

Attuazione dei piani naturalistici

L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.

I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.

Titolo II

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 10.

Procedure

Ai sensi del primo comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, l'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativa alla trasformazione agraria dei beni sottoposti al vincolo idrogeologico ed a qualsiasi modificazione del suolo, ivi compresa quella edificatoria e quella relativa all'attività estrattiva, è concessa dal presidente della giunta regionale.

Le domande, comprese quelle relative all'apertura di strade di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inoltrate in duplice copia, previa pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni, all'unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex ispettorato ripartimentale delle foreste). L'unità regionale decentrata in materia di forestazione, previa verifica della regolarità della procedura succitata, istruisce le domande indicando tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione delle opere e le trasmette quindi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, salvo motivate cause di forza maggiore che debbono essere comunicate all'interessato entro lo stesso termine, al servizio regionale delle foreste (ex ispettorato regionale delle foreste) che le invia, con proprio parere, al presidente della giunta regionale per la predisposizione del provvedimento autorizzato.

Il presidente della giunta regionale si avvale, per la predisposizione del provvedimento autorizzativo relativo all'attività estrattiva ed alle strade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, oltre che del parere di cui al secondo comma del presente articolo, delle risultanze istruttorie del servizio geologico regionale.

Le domande relative all'attività estrattiva ed alle strade debbono essere corredate in duplice copia della seguente documentazione:

1) per le cave e torbiere:

a) rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area interessata, in scale non inferiore al rapporto 1:1000 e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m 2.

b) relazione geologica tecnica che illustri le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche locali, nonchè la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità della area interessata;

c) relazione, con relativo schema grafico, che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava o torbiera, i metodi di coltivazione, la stima dei volumi che verranno posti a discarica nonchè la loro ubicazione prevista;

2) per le acque minerali e termali:

a) relazione descrittiva dei lavori che si vogliono intraprendere con indicazione plano-altimetrica della loro ubicazione;

3) per le strade:

a) relazione generale che illustri il tipo di viabilità che si intende realizzare, l'uso previsto, nonchè l'indicazione dei carichi massimi di esercizio, la copertura vegetale della zona interessata, le caratteristiche geomorfologiche nonchè geologico tecniche dei terreni interessati dal tracciato, le eventuali opere di difesa realizzate dalla pubblica amministrazione e presenti nell'area in esame;

b) planimetria a curve di livello del tracciato e zone circostanti in scala non inferiore al rapporto che sarà indicato dalla giunta regionale e con equidistanza tra le curve di livello non inferiore a m 5;

c) profili topografici disposti secondo la massima pendenza del versante. Tali profili dovranno essere realizzati ogni 200 metri di sviluppo planimetrico del tracciato;

d) profilo longitudinale del tracciato;

e) sezioni trasversali al corpo stradale eseguite ogni 100 metri di sviluppo planimetrico;

f) progetto delle opere d'arte quali ponti, muri di sostegno, tombini, canalette ecc.;

g) relazione scritto-grafica riguardante lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale raccolte dal tracciato in progetto.

Le suddette procedure sono unificate a quelle relative alle domande di finanziamento riguardanti le stesse opere.

Ad integrazione dell'art. 30, quarto comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è soggetta ad autorizzazione anche l'apertura di strade costituenti accesso ad abitazioni.

Il decreto di autorizzazione relativo all'attività estrattiva, di cui al terzo comma del presente articolo, non ha effetto ai fini dell'apertura della cava ed ha esclusivamente valore ai fini di cui alla lettera *g*) del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: il provvedimento autorizzativo per l'apertura della cava è rilasciato dal comune, ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

Le richieste relative ad interventi per la costituzione di piste forestali e di viali tagliafuoco sono corredate soltanto dalla planimetria di cui al punto 3, lettera *b*) e la relativa autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni, salvo cause di forza maggiore da notificarsi entro lo stesso termine.

Art. 11.
Autorizzazioni

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, fermo restando quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 30 e dall'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono autorizzabili le trasformazioni e le modificazioni di cui al precedente art. 10 che non pregiudichino l'equilibrio idrogeologico e la gestione agro-silvo-pastorale del territorio interessato.

L'autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte del richiedente, a rimboschire e ad eseguire, a proprie spese, le opere di cura colturale di una superficie pari a dieci volte la superficie oggetto della richiesta di trasformazione ed al versamento di una cauzione di L. 1.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno soggetto a trasformazione. Qualora non siano reperibili aree atte al rimboschimento, il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo sul bilancio della Regione. Dalle prescrizioni del presente comma si può derogare quando la trasformazione sia finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio o sia prevista da specifici piani di settore o dal piano territoriale. La deroga non si applica quando l'intervento riguardi la trasformazione di boschi di alto fusto.

Il decreto di autorizzazione del presidente della giunta regionale deve stabilire le modalità di rimboschimento nonchè la durata delle cure colturali.

La restituzione della cauzione avviene a seguito di accertamento delle opere di rimboschimento e di quelle accessorie previste nel decreto di autorizzazione.

Le normative di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo non si applicano per l'apertura di cave, per le quali si applica il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Titolo III

TAGLI BOSCHIVI IN ASSENZA DI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Art. 12.
Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata

Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente art. 4, nelle aree istituite in parco naturale riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex ispettorato ripartimentale delle foreste).

Dalla disciplina prvista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

E' sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.

Art. 13.
Procedure

Le domande relative agli abbattimenti boschivi di cui al precedente art. 12 sono indirizzate al presidente della giunta regionale tramite l'unità regionale decentrata in materia di forestazione (ex ispettorato ripartimentale delle foreste) la quale, entro quaranta giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere.

L'autorizzazione è rilasciata e notificata all'interessato, salvo richiesta di supplemento istruttorio, entro i successivi venti giorni, e potrà subordinare i tagli boschivi all'obbligo del reimpianto e ad idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio arboreo.

Art. 14.
Tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico

Fino all'approvazione dei piani di assestamento riguardanti aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o previste nel piano territoriale, nelle aree medesime il taglio di boschi di alto fusto è soggetto ad autorizzazione del presidente della giunta regionale, secondo le procedure di cui al precedente art. 13.

Per quanto concerne gli altri tagli si applicano le vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 15.
Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate.

I tagli dei boschi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico, o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, fino all'approvazione di specifici piani di assestamento forestale, sono soggetti ad autorizzazione da parte del sindaco, su parere dell'unità decentrata in materia di forestazione (ex ispettorato ripartimentale delle foreste), la quale deve esprimersi entro quaranta giorni.

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonchè il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal piano regolatore generale.

Art. 16.
Deroga

Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al presente titolo III i tagli previsti nei piani dei tagli allegati ai piani di assestamento forestale approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

SANZIONI

Art. 17.

Sanzioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico

Salvo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e senza pregiudizio delle sanzioni penali, le trasformazioni, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano le sanzioni previste dall'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e dall'art. 21 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69.

Art. 18.

Sanzioni nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata

I tagli boschivi, di cui all'art. 12 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del presidente della giunta regionale o in difformità dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle leggi istitutive dei parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate, o, nel caso in cui l'area non fosse ancora normata dalle leggi istitutive, le sanzioni previste dall'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione con legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7.

Art. 19.

Sanzioni nelle altre aree

I tagli boschivi, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, eseguiti senza la prescritta autorizzazione del presidente della giunta regionale o del sindaco o in difformità dei piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni finali

L'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è così modificato: aggiungere dopo le parole « Piano territoriale » le parole «« o quelle ».

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del titolo III della presente legge sono sostituiti dalle normative previste dal primo comma, lettera *c*) e dal quinto e sesto comma dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Art. 21.

Finanziamenti

Alle spese relative alla redazione dei piani di assestamento forestale, di cui all'art. 1 della presente legge, ed alla loro attuazione si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri relativi alla redazione ed attuazione dei piani naturalistici di cui all'art. 7 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi e mediante gli appositi stanziamenti che saranno previsti nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali.

La denominazione del cap. 7930 viene così modificata: « Spese per la tabellazione, la conservazione, la valorizzazione, la acquisizione e l'affitto di aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, nonchè aree che per la flora, fauna o valori ambientali e culturali presentino particolare interesse, e per la redazione ed attuazione dei piani naturalistici ».

Art. 22.

Disposizioni contabili per il versamento delle cauzioni e per le sanzioni

Ai fini dell'introito delle somme versate a titolo di cauzione per le autorizzazioni di cui al precedente art. 11 è istituito, nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979, apposito capitolo con la denominazione « Proventi connessi al versamento di cauzioni e versamenti effettuati per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico » e con la dotazione di 5 milioni, in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso anno è corrispondentemente istituito analogo capitolo con la denominazione « Restituzione di somme versate a titolo di cauzione e interventi da effettuarsi per l'esecuzione di opere di rimboschimento e di cura colturale a seguito di trasformazioni effettuate nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico » e con lo stanziamento di 5 milioni in termini di competenza e di cassa.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno istituiti i capitoli di cui al precedente comma, con stanziamenti che saranno determinati ai sensi delle singole leggi di approvazione dei bilanci stessi.

I proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'art. 18 della presente legge saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno finanziario 1979 e dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Art. 23.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1979

VIGLIONE

(8755)

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, n. 58.

Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio della abilitazione all'esercizio venatorio.

L'abilitazione di cui al precedente comma è soggetta a rinnovo annuale. La tassa di rilascio e di rinnovo annuale è fissata in misura pari alla corrispondente tassa di concessione governativa di rilascio o di rinnovo della licenza di porto di armi per uso di caccia.

Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 2.

La tassa di cui al precedente articolo si corrisponde con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Piemonte.

Art. 3.

Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale a decorrere dall'anno finanziario 1979 e saranno destinati al finanziamento degli interventi per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1979, **n. 59.**

Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **37** *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associativa.

Individua nel raccordo funzionale, per l'esercizio dell'attività di sgombero neve, fra gli eni interessati a tale servizio, Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), province, comunità montane e comuni, un interesse della collettività.

Favorisce, anche con l'attribuzione di risorse finanziarie, la costituzione di un idoneo ed adeguato patrimonio di mezzi operativi caratterizzato preferibilmente dalla possibilità di un uso polivalente, nonchè la formazione professionale del personale da adibire al servizio.

Art. 2.

Soggetti, forme ed ambiti della programmazione e dell'esecuzione del servizio

La Regione, tenendo conto dello specifico ambientale, individua quali soggetti della programmazione e dell'esercizio del servizio di sgombero neve:

a) le comunità montane;

b) i comuni collinari, definiti con apposita deliberazione della giunta regionale per aree omogenee, consorziati o convenzionati fra di loro o con le comunità montane;

c) le province aderenti ai consorzi o convenzionate con gli enti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La Regione definisce, d'intesa con gli enti di cui sopra e sulla base di valutazioni tecniche, le aree omogenee per l'esercizio dello sgombero neve.

Gli enti e i consorzi di cui al primo comma, stabiliscono l'entità del parco mezzi necessario, nonchè i fabbisogni operativi e le disponibilità di operatori e mezzi d'opera presenti sul territorio presso enti pubblici e imprese private.

La Regione, sulla base del programma annuale predisposto dai soggetti della programmazione dell'esercizio dello sgombero neve, formula un programma regionale d'intervento finanziario.

La Regione inoltre, per favorire il coordinamento territoriale della attività di sgombero neve, promuove la collaborazione tra l'A.N.A.S. ed i soggetti di cui al primo comma che possono svolgere compiti operativi loro affidati dall'A.N.A.S. stessa.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Le comunità montane ed i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, d'intesa con l'amministrazione provinciale e con l'A.N.A.S., sulla base della definizione delle aree e del quadro operativo di cui al precedente articolo, fissando nel programma annuale la scala delle priorità d'intervento, salvaguardando l'interesse generale della collettività, nonchè il programma dell'esercizio dei mezzi disponibili, comprensivo della mappa della dislocazione dei mezzi e degli operatori.

Art. 4.

Costituzione del parco mezzi

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, per l'attuazione del servizio di sgombero neve, costituiscono un parco mezzi. Tale parco è formato dai mezzi disponibili facenti capo ai comuni, a ciascun ente consorziato o convenzionato, nonchè da quelli nuovi destinati al servizio sulla base del programma di esercizio di cui al precedente articolo.

Tuttavia, qualora sia accertato un interesse economico generale o particolare, i soggetti dell'esercizio possono affidare a privati l'attuazione degli interventi.

Titolo II

CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SGOMBERO NEVE

Art. 5.

Programmi preventivi d'intervento e di esercizio

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 che intendono usufruire del contributo regionale, presentano domanda, entro il 31 maggio di ogni anno, unitamente al programma annuale preventivo di intervento per l'esercizio dello sgombero neve ai sensi dell'art. 2, corredato dal quadro delle disponibilità operative di mezzi e di personale, e dei fabbisogni relativi, nonchè, eventualmente, dalle intese con le province e con l'A.N.A.S., e dal piano di affidamento ai privati.

Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi d'opera devono essere inoltre accompagnate dalla documentazione relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche del mezzo prescelto.

Art. 6.

Concessione dei contributi

Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del comitato regionale di coordinamento dei trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l'esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.

I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:

a) per l'acquisto di mezzi d'opera, assegnandoli in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri enti o istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi fino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti. Le rate, stabilite con decreto del presidente della giunta regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa depositi e prestiti, o ad altri enti o istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2;

b) per la partecipazione alle spese per l'esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all'art. 2, assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, destinando una quota non inferiore al 10 % della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.

Art. 7.

Revoca del contributo

Entro il 31 marzo di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione

illustrativa, approvata dai rispettivi organi deliberativi, **dell'attività** svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero neve della stagione invernale **trascorsa.**

Qualora la relazione non venga trasmessa o il programma svolto differisca da quello approvato senza giustificati motivi, la giunta regionale può disporre la revoca del contributo.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1980 e 1981 saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno conseguentemente iscritti i seguenti capitoli:

Contributi ad enti locali ed a consorzi di enti locali (art. 2) nelle spese per l'esercizio dei mezzi d'opera e per lo svolgimento del servizio di sgombero neve;

Contributi in annualità ad enti locali ed ai consorzi di enti locali (art. 2) per l'acquisto di mezzi d'opera per lo sgombero della neve.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 settembre 1979

VIGLIONE

(8756)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1979, n. **59.**

Garanzia fidejussoria a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 29 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione sussidiaria i mutui che l'Ente autonomo del porto di Trieste stipulerà con istituti autorizzati per le finalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

La garanzia viene disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio nel limite dell'ammontare dei contributi annui dello Stato di cui al precitato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 e previa cessione dei predetti contributi all'istituto o agli istituti a fronte delle obbligazioni del mutuatario per l'ammortamento del mutuo.

Art. 2.

L'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, farà capo al cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 ottobre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1979, n. **60.**

Modalità di distribuzione fra i comuni del fondo sociale per i conduttori meno abbienti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 29 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota del fondo sociale istituito con l'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia viene ripartita fra i comuni, in sede di prima ripartizione, secondo il seguente criterio: il 70 % della quota assegnata alla Regione viene distribuito fra i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed il restante 30 % tra gli altri comuni nei quali trova applicazione la disciplina prevista dalla citata legge 27 luglio 1978, n. 392.

La ripartizione avverrà sulla base di apposita richiesta documentata da parte dei comuni.

La ripartizione dei fondi per gli anni successivi avverrà tra i vari comuni in misura proporzionale ai fondi utilizzati nell'anno precedente.

A tal fine, i comuni dovranno allegare alla domanda di concessione del contributo un rendiconto sull'utilizzo dei fondi agli stessi assegnati nell'anno precedente.

L'accertamento che l'utilizzazione dei fondi assegnati ai comuni abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, è eseguito dal competente comitato di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 287 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria IV il cap. 3102 con la denominazione: « Assegnazioni ai comuni per il concorso al pagamento degli aumenti del canone di locazione a favore dei conduttori meno abbienti » e con lo stanziamento di lire 287 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - rubrica n. 1 - categoria X - il cap. 603 con la denominazione « Acquisizione di fondi per l'assegnazione ai comuni di somme destinate al concorso al pagamento degli aumenti del canone di locazione a favore dei conduttori meno abbienti » e con lo stanziamento di lire 287 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 ottobre 1979

COMELLI

(9691)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793150)